



COMUNE di GRADO

**REGOLAMENTO**  
**di FUNZIONAMENTO della**  
**CONSULTA COMUNALE della FAMIGLIA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 18 dd. 3.4.2017

# **REGOLAMENTO**

## **di FUNZIONAMENTO della**

### **CONSULTA COMUNALE della FAMIGLIA**

#### **Art. 1**

##### **Istituzione della Consulta comunale della Famiglia.**

Il Comune di Grado, con riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto dei trattati e convenzioni internazionali in materia, riconosce e sostiene la famiglia, soggetto sociale e nucleo fondante della comunità, e valorizza i suoi compiti di cura, educazione e tutela dei figli nonché le sue capacità di auto aiuto.

Per il raggiungimento delle suddette finalità dispone, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà ed equità economica, e assicurando parità di trattamento e considerazione per tutti i figli a carico, interventi destinati alle famiglie, come definite dalla Costituzione all'art.2, all'art.29 e all'art.9 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché a quelle composte da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità.

Per la concreta attuazione di tali intendimenti, il Comune di Grado istituisce e riconosce la Consulta comunale della Famiglia quale organismo di riferimento per possibili soluzioni delle problematiche familiari, nonché come centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali operanti nel territorio comunale.

La Consulta della famiglia segue tutto l'operato dell'Amministrazione comunale e contribuisce all'elaborazione delle politiche che interessano direttamente la famiglia o i suoi componenti.

#### **Art. 2**

##### **Finalità della Consulta comunale della Famiglia**

La Consulta comunale della Famiglia intende perseguire le seguenti finalità:

1. Proporsi come organismo di riferimento per possibili soluzioni di tutte le tematiche familiari e di politica familiare.

2. Promuovere e salvaguardare i valori della famiglia, intesa come soggetto dove si promuove la crescita, lo sviluppo, il sostegno e il benessere dei suoi membri.
3. Favorire la partecipazione attiva e responsabile della famiglia alla vita culturale, sociale e politica, specie attraverso le forme dell'associazionismo familiare.
4. Promuovere adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, favorendo ogni intervento che permetta e agevoli la permanenza dei minori ed anziani nel nucleo familiare.
5. Favorire le relazioni ed il confronto tra diverse esperienze maturate nell'ambito delle politiche per la famiglia.
6. Favorire la predisposizione di iniziative comuni tra Amministrazione Comunale e territorio.
7. Sviluppare l'osservazione delle dinamiche sociali, attraverso il confronto delle informazioni.
8. Promuovere relazioni tra i diversi soggetti, istituzionali e non, che operano in città.
9. Esprimere, quando richiesto, pareri su tutte le materie di competenza comunale riguardanti le politiche familiari ed i relativi servizi.
10. Promuovere iniziative che rendano la comunità e le istituzioni più sensibili nei confronti della famiglia, nonché più adeguate rispetto ai suoi bisogni e ai suoi problemi, così come emerge dall'osservazione e dagli studi.

### **Art. 3**

#### **Compiti della Consulta comunale della Famiglia**

Compete alla Consulta promuovere la proposta di Regolamento per il suo funzionamento, da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio comunale.

La Consulta comunale della Famiglia segue tutto l'operato dell'Amministrazione comunale e contribuisce all'elaborazione delle politiche che interessano direttamente la famiglia o i loro componenti.

In particolare, essa ha il compito di:

1. Dare impulso all'Amministrazione comunale al fine di effettuare studi e ricerche sulla situazione delle famiglie a Grado e sulle politiche familiari più opportune;
2. Effettuare studi e ricerche sulla situazione delle famiglie a Grado e sulle politiche familiari più opportune (di intesa con l'Amministrazione comunale);
3. Contribuire attraverso la propria attività propositiva, al miglioramento dei servizi offerti dall'Amministrazione comunale, nonché alla promozione di interventi in ambiti culturali, economici, sociali, anche attraverso il supporto di esperti esterni, al fine di realizzare attraverso il sostegno della famiglia un concreto miglioramento della qualità della vita nella nostra città e attuando politiche per le famiglie che superino ogni forma di esclusione e di emarginazione;
4. Attivare sinergie tra associazioni e gruppi che sostengono e/o interagiscono con la famiglia, al fine di condividere servizi e soluzioni atte a migliorare le politiche familiari comunali;
5. Realizzare iniziative atte a promuovere, presso le famiglie e i giovani, la valorizzazione della famiglia come istituzione sociale fondamentale e a rendere la società e le altre istituzioni più attente ai problemi che riguardano la stessa.
6. Svolgere un ruolo di rappresentanza sociale dei bisogni delle famiglie.
7. Favorire la collaborazione fra istituzioni pubbliche e private, promuovendo una politica di integrazione interistituzionale mirata alla costituzione di una rete di servizi per le famiglie;
8. Cooperare con organismi aventi finalità analoghe;
9. Fornire all'Amministrazione comunale in forma preventiva i pareri, le indicazioni, le proposte ed i progetti in opportuni interventi tesi al superamento di ogni forma di esclusione e di emarginazione nei confronti della famiglia;
10. Presentare indicazioni all'Amministrazione comunale in tema di tariffe, investimenti e istituzione di servizi che riguardano la famiglia;
11. Promuovere l'informazione e sensibilizzare la partecipazione di tutti i cittadini alla elaborazione e allo sviluppo delle politiche per le famiglie.

La Consulta, per meglio operare, inoltre può:

- costituire, autonomamente o su richiesta del Comune, gruppi di lavoro su temi specifici;
- invitare ai suoi lavori Amministratori, Funzionari Pubblici e singoli esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

## **Art. 4**

### **Criteria di costituzione della Consulta comunale della Famiglia**

Fanno parte della Consulta comunale della Famiglia, che è una struttura aperta ed impegnata sulle problematiche della famiglia, a seguito di specifica richiesta di partecipazione alla Presidenza della Consulta, le Associazioni aventi i seguenti requisiti:

- Operino da almeno due anni, al momento dell'adesione, in modo continuativo nel territorio del Comune di Grado con attività previste dal loro Statuto od Atto Costitutivo, anche nella sezione locale, a favore del nucleo familiare.

La Giunta comunale potrà motivatamente ammettere, previo parere della competente Commissione consiliare, altre Associazioni anche di promozione sociale che, pur in mancanza della suddetta anzianità, siano comunque ritenute idonee.

- Svolgano le attività stesse senza scopo di lucro.

Con l'adesione alla Consulta, l'Associazione dovrà indicare il nome della persona formalmente incaricata di rappresentarla, nonché eventuali sostituti.

L'adesione ed il nominativo devono risultare da un atto formale del Consiglio direttivo.

Possono far parte della Consulta anche i rappresentanti delle Parrocchie.

Fanno parte della Consulta, senza diritto di voto, gli Assessori alla Famiglia ed ai Servizi sociali del Comune di Grado, il Responsabile del Servizio socio assistenziale del Comune di Grado o suo delegato.

## **Art. 5**

### **Organi della Consulta**

Gli organi della Consulta sono:

- il Presidente;

- l'Assemblea generale.

Le cariche elettive di Presidente e Vice Presidente hanno durata triennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi.

I membri totali della Consulta non dovranno superare il numero massimo di 10.

## **Art. 6** **Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune;
- convoca e presiede l'Assemblea Generale;
- predispone l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea;
- cura la tempestiva trasmissione al Comune delle decisioni dell'Assemblea;
- svolge un'attività istruttoria e preparatoria dei lavori dell'Assemblea;
- instaura rapporti con i membri dell'Assemblea, informandoli opportunamente sulle iniziative intraprese;
- formula proposte che dovranno essere oggetto di esame da parte dell'Assemblea;
- predispone relazioni sugli argomenti di esame da parte dell'Assemblea;
- sottoscrive gli atti della Consulta;
- assume i provvedimenti di urgenza, che dovranno essere ratificati dall'Assemblea
- mantiene ed intensifica i rapporti con le istituzioni, enti locali, forze sociali e politiche;
- informa le singole Associazioni sulla partecipazione dei propri rappresentanti alla Consulta;
- provvede alla pubblicità delle decisioni dell'Assemblea e degli atti propri, attraverso atti definiti "Decreti della Consulta della Famiglia";
- relaziona all'Amministrazione Comunale ogni qual volta questa lo richieda o la Consulta stessa ne ravvisi l'opportunità.

Entro il mese di giugno di ogni anno, o prima del termine del suo mandato, il Presidente presenta all'Assessore alla Famiglia e all'Assessore ai Servizi Sociali e al Presidente del Consiglio Comunale:

- una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando disfunzioni riscontrate e suggerendo rimedi per la loro eliminazione;
- lo stato dei progetti avviati e di quelli in fase di attuazione;
- formulando anche proposte alla Pubblica Amministrazione per la tutela della famiglia.

In caso di impedimento e di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

E' tale colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dopo il Presidente. In caso di parità è nominato il più anziano di età.

## **Art. 7** **Assemblea generale**

L'Assemblea Generale è costituita da un solo rappresentante (Presidente o suo delegato) di ogni gruppo formale aderente, secondo quanto indicato all'art. 4 e da un numero massimo di dieci membri.

Hanno facoltà di presenziare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto:

- i Coordinatori degli enti sanitari e sociali a cui il Comune ha delegato compiti nel settore sanitario e sociale;
- Delegati dell'Amministrazione Comunale, nonché Consiglieri comunali, per affrontare specifiche problematiche;
- i consulenti dell'Amministrazione comunale per le problematiche della famiglia nominati con apposito atto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, che predispone l'ordine del giorno della seduta.

Eventuali riunioni straordinarie possono essere richieste al Presidente da ogni singola Associazione, purché abbiano carattere d'urgenza.

Qualora all'ordine del giorno dell'Assemblea della Consulta siano iscritti argomenti interessanti Associazioni, Enti, organismi pubblici e privati, non facenti parte della Consulta stessa, è data facoltà al Presidente di invitare i rappresentanti di tali Istituzioni per l'eventuale audizione.

Al fine di tenere costanti contatti con le forze sociali, viene indetta un'Assemblea almeno tre volte all'anno.

## **Art. 8**

### **Prima adunanza dell'Assemblea**

In prima adunanza l'Assemblea procede prioritariamente, rispetto alla trattazione di ogni altro argomento, alla convalida dei componenti designati e quindi all'elezione del Presidente e di almeno due Vicepresidenti.

La convocazione è disposta dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla Famiglia che presiede, senza diritto di voto, la seduta.

E' Presidente dell'Assemblea colui che in sede di votazione ha ottenuto il maggior numero di voti e che ha accettato l'incarico.

## **Art. 9**

### **Disciplina dell'assemblea**

L'Assemblea esercita funzioni consultive e propositive, relative alle attività in materia di famiglia, di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

L'Assemblea direttamente provvede a:

- deliberare sulle domande di adesione;
- eleggere il Presidente.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.

Il Presidente è tenuto inoltre a convocare l'Assemblea quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta scritta, indicando le materie da trattare nella seduta.

L'Assemblea dura in carica per il periodo del mandato amministrativo e viene convocata dal Presidente.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Un componente funge da Segretario di ogni riunione e redige il verbale che sarà successivamente reso disponibile ai Consiglieri comunali sul portale web del Comune.

La Consulta può avvalersi del supporto degli Uffici comunali per le attività di segreteria.



La riunione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole che rappresenti la maggioranza dei partecipanti alla Consulta stessa.

### **Art. 10** **Commissioni di lavoro**

Considerata la vastità e la complessità delle questioni da affrontare, l'Assemblea della Consulta può formare Commissioni di lavoro interne o allargate a seconda dei casi, che si riuniscano separatamente e relazionino sul lavoro fatto e adottato a seguito delle più ampie consultazioni.

Il Presidente provvederà ad inserire le sopraddette conclusioni nell'o.d.g. della successiva convocazione dell'Assemblea.

### **Art. 11** **Espressione di pareri**

Possono essere sottoposte ad un parere della Consulta, durante la fase istruttoria, le proposte di provvedimento di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta, con i quali siano approvati programmi e progetti che interessino le famiglie.

Al fine di facilitare e qualificare la valutazione dei provvedimenti, il Comune fornirà alla Consulta tutte le informazioni del caso, ad esclusione di quelle soggette per legge a vincoli di riservatezza, accompagnate dalla documentazione necessaria.

### **Art. 12** **Norme ulteriori sulle Associazioni partecipanti alla Consulta**

Le Associazioni costituenti la Consulta Comunale della Famiglia si impegnano a non sostenere o propagandare, in qualsiasi circostanza o evento, alcun partito politico.

La partecipazione dei rappresentanti e membri della Consulta è volontaria e gratuita.

L'Assemblea della Consulta opera nell'apposita sede che sarà messa a disposizione, all'occorrenza, dall'Amministrazione comunale su autorizzazione esplicita del Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.

Le Associazioni possono ritirarsi dalla Consulta con le medesime modalità previste per l'adesione, indicate all'art.4 del presente Regolamento.

Su segnalazione dell'Amministrazione comunale, il Presidente dispone la decadenza da membro della consulta delle Associazioni che:

- hanno cessato la propria attività;
- hanno modificato la propria attività, facendo venire meno lo scopo sociale;
- non perseguano lo scopo istituzionale;
- hanno assunto comportamenti difforni da quanto previsto dall'art. 4 e dal comma 1 del presente articolo.

La segnalazione, relativa alle suddette situazioni o comportamenti, deve essere comunicata ai competenti uffici individuati dall'Amministrazione comunale, che curano l'istruttoria del procedimento.

Nel caso in cui si verificassero incontri con rappresentanti del Governo nazionale, regionale e/o Autorità Locali, dovrà essere elaborato un documento che designi il nome dei delegati per l'incontro e le proposte-richieste che la Consulta intende presentare.

Tale documento costituisce incarico specifico dal quale i delegati della Consulta non possono derogare nelle trattative.

### **Art. 13**

#### **Fase di prima costituzione della Consulta**

In fase di prima costituzione della Consulta le domande di partecipazione delle Associazioni, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, verranno sottoposte all'esame dell'Assessore alla Famiglia, che provvederà al riguardo.

In caso di mancato accoglimento l'istanza potrà essere riproposta alla Consulta una volta insediata.

### **Art. 14**

#### **Disposizioni finali**

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea e dovranno essere approvate dall'Assemblea stessa con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Tali modifiche, una volta approvate dall'Assemblea, verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.